

**Testo unico delle leggi regionali
sull'ordinamento delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano.**

(Decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2007, n. 9/L
pubblicato sul B.U.R n. 52/I-II del 27 dicembre 2007)

TITOLO I

LE CAMERE DI COMMERCIO

CAPO I

NATURA E ATTRIBUZIONI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Art. 1

Natura delle Camere di commercio

[Art. 1 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 1 L.R. 24 ottobre 2007, n. 3]

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano sono enti autonomi di diritto pubblico a struttura rappresentativa, dotati di personalità giuridica e di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.
2. Hanno sede nel capoluogo della rispettiva provincia e la loro competenza si estende all'intera circoscrizione provinciale.
3. Nelle disposizioni del presente testo unico le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono indicate con il termine di "Camere di commercio".

Art. 2

Potestà statutaria

(Art. 1-bis L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 2 L.R. 24 ottobre 2007, n. 3)

1. In conformità ai principi di cui alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e della legge regionale 24 ottobre 2007, n. 3 alle Camere di commercio è riconosciuta potestà statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:
 - a) l'organizzazione delle Camere di commercio;
 - b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
 - c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dal presente testo unico;
 - d) le forme di partecipazione.

Art. 3

Funzioni delle Camere di commercio

(Art. 2 L.R. 9 agosto 1982, n. 7)

1. Nei limiti delle attribuzioni proprie, delegate o comunque demandate, le Camere di commercio svolgono funzioni di rappresentanza unitaria delle categorie economiche in esse operanti, assumono iniziative intese a promuovere e stimolare le attività, esercitate anche in forma cooperativa, nel campo della produzione di beni e di servizi, della distribuzione e del consumo e

collaborano alla soluzione di problemi particolari o comuni alle varie categorie, in armonia con l'azione programmatica e con le competenze dello Stato, della Regione e delle Province Autonome.

Art. 4

Attribuzioni e compiti delle Camere di commercio

(Art. 3 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 3 L.R. 24 ottobre 2007, n. 3)

1. Le Camere di commercio esercitano le attribuzioni disciplinate dalle leggi e dai regolamenti, quelle ad esse delegate dallo Stato, dalla Regione o dalle Province Autonome nonché quelle ad esse comunque demandate.
2. Alle funzioni delegate deve corrispondere l'attribuzione di adeguati mezzi finanziari da parte delle amministrazioni deleganti.
3. Nell'ambito della legislazione vigente, le Camere di commercio:
 - provvedono alla tenuta del Registro delle imprese;
 - svolgono funzioni consultive, su richiesta delle amministrazioni dello Stato, della Regione, delle Province Autonome e di altri enti locali;
 - curano l'esecuzione di direttive e di programmi settoriali e territoriali in materia economica, su richiesta delle Province Autonome;
 - possono pronunciarsi sulle iniziative di legge delle Province Autonome che implicino direttive di politica economica e sociale e di assetto del territorio;
 - effettuano studi, indagini, inchieste e rilevazioni di carattere economico e sociale, di propria iniziativa o a richiesta dello Stato, della Regione o delle Province Autonome, nelle materie delle rispettive competenze;
 - promuovono l'incremento della produzione e degli scambi, lo sviluppo tecnico, la qualificazione dei quadri e il miglioramento delle condizioni economico-sociali, anche in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e con le organizzazioni di categoria;
 - formulano osservazioni e proposte su problemi che implicino indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale, e di assetto del territorio, relativamente alle circoscrizioni di loro competenza;
 - possono pronunciarsi in merito alla elaborazione dei piani e dei programmi economici, territoriali e settoriali;
 - compilano elenchi di persone che possono assumere l'ufficio di arbitri per la risoluzione delle controversie comunque deferibili a giudizio arbitrale in materia commerciale, stabilendo le modalità da osservarsi nei relativi procedimenti. A richiesta degli interessati costituiscono collegi arbitrali;
 - sono autorizzate, nei limiti previsti dall'ordinamento processuale vigente, a costituirsi parte civile nei giudizi per frodi in commercio e per ogni altro reato attinente alle attività economiche.

Le Camere di commercio possono tra l'altro:

- promuovere l'arbitrato e la conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;
- predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché istituire servizi di mediazione;
- promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
- promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

4. La prestazione dei servizi che non rientrano nelle attribuzioni, proprie o delegate, delle Camere di commercio deve formare oggetto di apposita convenzione.

5. Fermo restando quanto disposto dal D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 e dalle relative leggi provinciali, le Camere di commercio possono, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di loro competenza, richiedere alle pubbliche amministrazioni le notizie e i dati necessari, e mantengono altresì, per il coordinamento delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di rilevazione statistica, i necessari rapporti con gli altri enti pubblici operanti nei medesimi settori di competenza.

Art. 5

Aziende, società, gestioni, servizi speciali camerali

(Art. 4 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 1 L.R. 17 ottobre 1988, n. 22, art. 4 L.R. 24 ottobre 2007, n. 3)

1. Le Camere di commercio possono:

- a) istituire ed esercitare aziende, gestioni o servizi speciali nell'interesse dell'economia della provincia o di suoi singoli settori o di sue specifiche componenti produttive;
- b) partecipare a società, aziende, gestioni o servizi speciali istituiti o esercitati da enti pubblici o da altri enti e organismi che perseguano finalità di pubblico interesse, nonché a consorzi e associazioni aventi analoghe finalità, purché si tratti di iniziative e attività assunte e svolte nel generale interesse dell'economia della provincia, a servizio degli operatori e/o degli utenti. All'atto di determinare la partecipazione alle iniziative e attività suddette, il Consiglio può stabilire criteri e limiti nel cui ambito la Giunta camerale è autorizzata a sottoscrivere, riferendone al Consiglio nella sua prima seduta successiva, eventuali ulteriori aumenti di capitale e ad esercitare diritti di opzione.

CAPO II
ORGANI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Art. 6

Organi delle Camere di commercio

(Art. 5 L.R. 9 agosto 1982, n. 7)

1. Sono organi della Camera:
 1. il Consiglio;
 2. la Giunta;
 3. il Presidente;
 4. il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7

Composizione e durata in carica del Consiglio camerale

(Art. 6 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 5 L.R. 24 ottobre 2007, n. 3)

1. Il numero dei componenti il Consiglio camerale è fissato in quarantasette membri, di cui:
 - a) quarantacinque consiglieri in rappresentanza delle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria, del commercio, del turismo, dei trasporti e delle spedizioni, del credito, delle assicurazioni, dei servizi alle imprese e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della rispettiva provincia di appartenenza; nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa;
 - b) due consiglieri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
2. In ogni caso, alle imprese dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio spetta almeno la metà del numero dei componenti.
3. Gli statuti delle Camere di commercio possono inoltre prevedere la partecipazione al Consiglio camerale di ulteriori componenti, in rappresentanza dei liberi professionisti, in numero non superiore a tre.
4. Il Consiglio dura in carica cinque anni.

Art. 8

Disposizioni per la nomina dei membri del Consiglio camerale

(Art. 7 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 1 L.R. 9 novembre 1983, n. 14, art. 2 L.R. 17 ottobre 1988, 22, art. 6 L.R. 24 ottobre 2007, n. 3)

1. Gli statuti delle Camere di commercio definiscono la ripartizione dei

consiglieri, tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.

2. Gli statuti delle Camere di commercio definiscono altresì la ripartizione degli eventuali seggi attribuiti ai rappresentanti delle libere professioni, nel rispetto del principio di rappresentatività e di rilevanza per i settori economici.

3. I criteri generali di ripartizione, le modalità di designazione ed i ricorsi contro la determinazione del numero dei rappresentanti sono stabiliti dal regolamento regionale.

4. Alle designazioni dei membri del Consiglio provvedono, su richiesta del Segretario generale della rispettiva Camera e nel termine dallo stesso fissato, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori ed, eventualmente, gli ordini professionali maggiormente rappresentativi. Qualora le designazioni richieste siano incomplete, il Segretario generale richiede, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, le designazioni mancanti.

5. Il nuovo Consiglio è convocato in prima seduta dal consigliere più anziano di età entro il termine stabilito dal regolamento di cui al comma 3.

6. Alla convalida dei designati provvede il Consiglio camerale neocostituito nella sua prima riunione.

Art. 9

Requisiti per la nomina a membro del Consiglio camerale

(Art. 8 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 3 L.R. 17 ottobre 1988, n. 22)

1. Possono essere nominati membri del Consiglio i cittadini maggiorenni, che, operando negli specifici settori dell'economia locale o appartenendo alle categorie professionali da considerarsi ai fini della richiesta di designazione, siano titolari, responsabili o amministratori con rappresentanza di imprese private o pubbliche iscritte nel registro delle ditte, ovvero siano localmente esercenti una libera professione con iscrizione all'albo di una delle categorie predette.

Art. 10

Cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di membro del Consiglio camerale

(Art. 9 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 4 L.R. 17 ottobre 1988, n. 22, art. 15 L.R. 24 ottobre 2007, n. 3)

1. Non sono eleggibili alla carica di membro del Consiglio i dipendenti camerali, nonché quelli dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni e coloro che abbiano in atto rapporti creditizi o debitori con la Camera.

2. È incompatibile con la carica di membro del Consiglio quella di Consigliere regionale.

3. Nessuno può essere nominato membro, nella medesima consiliatura, del Consiglio della Camera di Trento e di quello della Camera di Bolzano.

Art. 11

Compiti del Consiglio camerale

(Art. 10 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 7 L.R. 24 ottobre 2007, n. 3)

1. Il Consiglio approva lo statuto e le relative modifiche.
2. Il Consiglio elegge il Presidente e la Giunta camerale e nomina il Collegio dei revisori dei conti.
3. Il Consiglio approva il preventivo economico, le sue variazioni ed il bilancio di esercizio.
4. Il Consiglio, con mozione motivata esprime la sfiducia e determina la revoca della Giunta e del suo Presidente.
5. Il Consiglio delibera l'istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali, nonché di uffici staccati in comuni della circoscrizione provinciale.
6. Nell'ambito delle materie di competenza camerale, il Consiglio promuove iniziative ed esprime pareri e voti sulle questioni di carattere generale, le quali siano sottoposte alla Camera dalla Regione, dalle Province o da altri enti locali o dai singoli componenti il Consiglio.
7. Il Consiglio pronuncia la decadenza dei componenti degli organi nei casi previsti dall'articolo 15.
8. Il Consiglio si riunisce in due sessioni ordinarie entro i termini previsti dallo statuto per l'approvazione del bilancio di esercizio e del preventivo, e in sessioni straordinarie da tenersi quando lo stabilisca il Presidente o lo richiedano la Giunta o almeno un quarto dei membri del Consiglio stesso.
9. Per la trattazione di determinati argomenti, il Consiglio può costituire apposite commissioni, comitati o gruppi di studio e di lavoro, aperti anche alla partecipazione di esperti esterni, la cui composizione e il cui funzionamento sono disciplinati di volta in volta mediante appositi regolamenti camerali.

Art. 12

Composizione e compiti della Giunta camerale

(Art. 11 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 2 L.R. 9 novembre 1983, n. 14, art. 8 L.R. 24 ottobre 2007, n. 3)

1. La Giunta, composta da dodici membri, ivi compreso il Presidente, è eletta dal Consiglio tra i propri componenti nella sua prima seduta, e rimane in carica cinque anni.
2. Il Consiglio procede preliminarmente, a scrutinio segreto e con la maggioranza di cui all'art. 17, comma terzo del presente testo unico, all'elezione

del Presidente della Giunta; successivamente, sempre a scrutinio segreto, all'elezione degli altri membri della Giunta.

3. Il Presidente nomina, con proprio provvedimento, fra i membri della Giunta uno o due Vicepresidenti.

4. Per la Camera di Bolzano, il o un Vicepresidente deve appartenere a un gruppo linguistico diverso da quello cui appartiene il Presidente.

5. La Giunta predispone i programmi di attività, il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo e i regolamenti interni; delibera su tutte le materie di competenza della Camera che non rientrano nella specifica competenza di altri organi; autorizza il prelievo dai fondi di riserva del bilancio camerale; autorizza il Presidente a stare in giudizio per la tutela degli interessi camerali.

6. La Giunta delibera inoltre, nei casi di urgenza, sulla materia di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione deve essere presentata al Consiglio per la ratifica nella sua prima seduta successiva.

Art. 13

Compiti del Presidente e del Vicepresidente della Giunta

(Art. 12 L.R. 9 agosto 1982, n. 7)

1. Il Presidente della Giunta ha la rappresentanza legale della Camera; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno; impartisce, sulla base delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, le disposizioni occorrenti per il regolare funzionamento degli organi della Camera.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Il Presidente adotta inoltre, con proprio provvedimento, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza della Giunta. In tali casi il provvedimento deve essere presentato alla Giunta per la ratifica nella sua prima seduta successiva.

Art. 14

Nomina e compiti del Collegio dei revisori dei conti

(Art. 13 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 9 L.R. 24 ottobre 2007, n. 3)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con deliberazione del Consiglio camerale, dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti. Uno dei membri effettivi ed uno dei membri supplenti del Collegio dei revisori dei conti sono designati dalla Giunta della Provincia Autonoma competente. Il presidente del Collegio è scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni atte ad assicurare lo svolgimento della corretta gestione contabile e di cassa.

Art. 15

Trattamento economico dei membri degli organi camerali

(Art. 14 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 3 L.R. 9 novembre 1983, n. 14, art. 5 L.R. 17 ottobre 1988, n. 22)

1. Ai membri del Consiglio e della Giunta compete il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura fissata dal Consiglio con propria deliberazione. Spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio e di quelle effettivamente sostenute per compiti inerenti alla carica, secondo le disposizioni stabilite con regolamento camerale.
2. Al Presidente è altresì corrisposta, con deliberazione del Consiglio camerale, una indennità di carica fino alla misura massima del 100 per cento del trattamento economico iniziale complessivo del segretario generale. Al Vicepresidente può essere allo stesso modo corrisposta una analoga indennità non superiore ad un quarto del trattamento medesimo.
3. Al Presidente e ai membri del Collegio dei revisori dei conti spetta un compenso annuo nella misura stabilita dal Consiglio camerale.
4. La Camera stipula apposite polizze per l'assicurazione contro gli infortuni dei membri degli organi camerali nell'esercizio delle loro funzioni.
5. Ai componenti gli organi camerali compete, anche dopo la cessazione dalla carica, su specifica richiesta degli interessati e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe forensi, il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizi civili o penali o amministrativi, compresi quelli che si svolgono davanti alla Corte dei Conti, nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause connessi all'esercizio delle loro funzioni e nei quali siano stati prosciolti in istruttoria o siano stati assolti con sentenza passata in giudicato.

Art. 16

Cause di decadenza dagli organi camerali

(Art. 15 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 6 L.R. 17 ottobre 1988, n. 22 art. 10 L.R. 24 ottobre 2007, n. 3)

1. I componenti degli organi camerali decadono dalla carica quando perdano i requisiti richiesti per la nomina, ovvero quando, senza giustificato motivo, che deve essere previamente comunicato al Presidente con dichiarazione scritta resa dall'interessato, non prendano parte a tre sedute consecutive dei rispettivi organi.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio camerale, con deliberazione motivata, sentito l'interessato.

Art. 17

Modalità di adozione delle deliberazioni camerali
(Art. 16 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 11 L.R. 24 ottobre 2007, n. 3)

1. Le deliberazioni degli organi camerali sono adottate, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, in presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Le deliberazioni di approvazione e di modifica dello statuto camerale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei componenti.
3. Le deliberazioni consiliari di elezione della Giunta, del Presidente e di sfiducia nei confronti degli stessi, nonché le deliberazioni consiliari per l'istituzione di aziende, gestioni o servizi speciali, nonché di uffici staccati in comuni della circoscrizione provinciale sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le deliberazioni aventi per oggetto persone fisiche sono adottate a scrutinio segreto, qualora richiesto.
5. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Le deliberazioni degli organi camerali, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, devono essere esposte all'albo camerale per la durata di otto giorni consecutivi.

Art. 18

Pubblicità delle sedute degli organi camerali
(Art. 17 L.R. 9 agosto 1982, n. 7)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Presidente ha però facoltà di non ammettere il pubblico alle sedute, nelle quali, a suo giudizio, gli argomenti da trattare abbiano carattere di riservatezza.
3. Le sedute degli altri organi non sono pubbliche, salvo loro diversa deliberazione.

Art. 19

Adeguamento della composizione degli organi della Camera di Bolzano alla consistenza dei gruppi linguistici
(Art. 18 L.R. 9 agosto 1982, n. 7)

1. La composizione degli organi della Camera di Bolzano nonché degli organi delle aziende, gestioni o servizi speciali da essa istituiti deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella provincia di Bolzano, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza ai sensi dell'articolo 62 dello Statuto di autonomia ed è inoltre fatta salva la possibilità di accesso alle singole cariche.

CAPO III
UNIONE REGIONALE, COORDINAMENTO ISTITUZIONALE E CONTROLLO
SUGLI ORGANI DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Art. 20

Unione delle Camere di commercio

(Art. 22 L.R. 9 agosto 1982, n. 7)

1. Le Camere di commercio possono associarsi, mediante deliberazione dei rispettivi Consigli, in Unione regionale per il coordinamento e lo sviluppo delle attribuzioni che trascendono i limiti della circoscrizione di competenza.
2. L'Unione sarà disciplinata da uno statuto approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

Art. 21

Trasmissione di atti delle Camere di commercio

(Art. 25 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 8 L.R. 17 ottobre 1988, n. 22, art. 13 L.R. 24 ottobre 2007, n. 3)

1. Al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale fra le Province e le Camere di commercio, le stesse trasmettono il programma delle attività, il preventivo di esercizio e le sue variazioni, nonché il bilancio di esercizio.
2. Le Province possono richiedere alle Camere di commercio atti e notizie sulla gestione amministrativa e finanziaria degli enti, in relazione al perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei rapporti finanziari, di contenimento della spesa pubblica e di attuazione degli accordi programmatici.

Art. 22

Controllo sugli organi delle Camere di commercio

(Art. 29 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 14 L.R. 24 ottobre 2007, n. 3)

1. La Provincia rispettivamente competente esercita il controllo sugli organi camerali, in particolare per i casi di mancato funzionamento o di mancata costituzione.
2. I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Provincia:
 - a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge;
 - b) quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento;
 - c) nel caso di mancata elezione del Presidente.
3. Nell'ipotesi di mancata approvazione nei termini statutari del preventivo economico o del bilancio di esercizio senza che sia stato predisposto dalla Giunta camerale il relativo progetto, il Presidente della Provincia nomina un commissario con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al Consiglio. In tal caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei

termini statutari il progetto di preventivo economico o di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta, il Presidente della Provincia assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri della Camera, un termine non superiore a venti giorni per la loro approvazione, decorso il quale dispone lo scioglimento del Consiglio.

4. Con il decreto di cui al comma 2 si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CAMERALI NONCHÉ SUL PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

CAPO I

PERSONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO ED ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CAMERALI

Art. 23

Attribuzioni e compiti dei Consigli camerali in materia di organizzazione e di personale

(Art. 1 L.R. 14 agosto 1999, n. 5)

1. I Consigli delle Camere di commercio nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, definiscono, previo esame con le organizzazioni sindacali del personale camerale, i principi fondamentali dell'organizzazione, le strutture organizzative, le modalità di preposizione alle medesime, la dotazione organica complessiva, nell'ambito della dotazione complessiva le dotazioni organiche per le singole qualifiche.

2. Le materie demandate dalla legge regionale a regolamenti sono disciplinate con provvedimento dei Consigli camerali, sentite le rappresentanze sindacali del rispettivo personale camerale.

Art. 24

Servizi e uffici camerali, orario, concorsi

(Art. 20 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 7 L.R. 17 ottobre 1988, n. 22)

1. L'organizzazione dei servizi e degli uffici camerali, ivi compresa la regolamentazione dell'apertura e della chiusura degli stessi nonché la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale che il personale dipendente è tenuto a prestare a norma di legge, sono disposti con regolamento interno approvato dal Consiglio camerale.

2. In particolare, l'organizzazione dei servizi e degli uffici dovrà avvenire per aree omogenee di attività nell'ambito delle attribuzioni e dei compiti assegnati alle Camere di commercio dalla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 17 ottobre 1988, n. 22.

3. I programmi di esame relativi ai concorsi per l'assunzione di personale, ferme restando le procedure in essere, sono stabiliti, per i profili professionali per i quali non siano previsti o adottati regolamenti relativi alle qualifiche del personale della Regione, con regolamento interno approvato dal Consiglio camerale.

Art. 25

Compiti del segretario generale

(Art. 21 L.R. 9 agosto 1982, n. 7)

1. Il segretario generale è capo del personale e dei servizi camerale, assiste con funzioni di segretario alle riunioni del Consiglio e della Giunta e dispone l'esecuzione dei loro provvedimenti secondo le direttive del Presidente.

2. Il segretario generale è ufficiale rogante degli atti pubblici nell'interesse della Camera.

TITOLO III

ENTRATE, FINANZIAMENTO REGIONALE E CONTABILITÀ DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO E DI BOLZANO

CAPO I

ENTRATE E FINANZIAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 26

Entrate delle Camere di commercio

(Art. 19 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 12 L.R. 24 ottobre 2007, n. 3)

1. Il finanziamento delle Camere di commercio è assicurato dalle seguenti entrate:

- a) dal diritto annuale determinato ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni;
- b) dai diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) dai contributi previsti da leggi dello Stato, della Regione, della Provincia Autonoma, corrispettivi previsti da convenzioni e in relazione a particolari attribuzioni delle Camere di commercio;

- d) dai contributi a carico dello Stato a titolo di corrispettivo per l'esercizio di funzioni di interesse generale esercitate in ordine e per conto della Pubblica Amministrazione;
- e) dai proventi derivanti dalla gestione di attività o dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale;
- f) dai contributi volontari, lasciti e donazioni;
- g) da altre entrate e contributi.

Art. 27

Finanziamento delle Camere di commercio

(Art. 3 L.R. 14 agosto 1999, n. 5, art. 13 L.R. 16 luglio 2004, n. 1, art. 7 L.R. 21 dicembre 2004, n. 5)

1. Al fine di assicurare alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano i necessari mezzi finanziari per l'espletamento delle funzioni amministrative, la Regione Trentino-Alto Adige interviene con un finanziamento annuale.
2. Tale finanziamento è previsto nella misura del 20 per cento dell'ammontare del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente.
3. A favore della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano tale finanziamento è aumentato del 30 per cento del diritto camerale accertato nell'esercizio precedente, per fronteggiare le maggior spese derivanti dall'osservanza delle disposizioni in materia di bilinguismo.
4. Le Province sono autorizzate ad integrare i finanziamenti di cui al presente articolo attraverso l'utilizzo di una quota delle risorse recate dal fondo di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, così come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5 per particolari iniziative e progetti realizzati dalle Camere di commercio.

CAPO II

CONTABILITÀ DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 28

Contabilità delle Camere di commercio

(Art. 23 L.R. 9 agosto 1982, n. 7, art. 4 L.R. 14 agosto 1999, n. 5, art. 2 L.R. 13 dicembre 2002, n. 4)

1. Per la gestione del bilancio e del patrimonio delle Camere di commercio e loro aziende speciali, e per tutto quanto non concerne la materia dei lavori pubblici e l'attività contrattuale, si applicano il comma 3 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e i decreti adottati ai

sensi dello stesso. In materia di lavori pubblici e di attività contrattuale alle Camere di commercio di Trento e di Bolzano e relative aziende speciali si applica rispettivamente la normativa provinciale di Trento e quella di Bolzano.

Le funzioni attribuite dalle leggi provinciali a soggetti specifici nelle materie di cui al periodo precedente sono esercitate dai soggetti ai quali gli statuti camerali attribuiscono competenze analoghe.

2. Alle Camere di commercio è, comunque, riservata la facoltà di gestire il bilancio uniformandosi ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale previsti dal codice civile.

3. Per il perseguimento di finalità di pubblico interesse la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano può cedere alla Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, tramite trattativa privata, l'immobile ove si trova la propria sede centrale di Bolzano.

4. Il corrispettivo della compravendita non dovrà, peraltro, essere inferiore al valore corrente del mercato immobiliare locale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

Adeguamento degli Statuti camerali

(Art. 16 L.R. 24 ottobre 2007, n. 3)

1. Le Camere di commercio adeguano i propri statuti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 24 ottobre 2007, n. 3.

2. In caso di mancato adeguamento dello statuto entro il termine indicato dal comma 1, la Giunta provinciale rispettivamente competente diffida la Camera inadempiente a provvedere entro novanta giorni. Scaduto tale termine, la Giunta provinciale scioglie il Consiglio camerale inadempiente ai sensi dell'art. 29, comma 2, lettera a) della legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 e successive modificazioni.